



# COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

PROVINCIA DI POTENZA

\*\*\*\*\*

POLIZIA MUNICIPALE

---

Prot. 3337

Ordinanza n. 23/2017

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI E ALBERI, SFALCIO ERBA E PULIZIA DEI TERRENI LIMITROFI ALLA SEDE FERROVIARIA CON L'ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SECCA E DI OGNI MATERIALE COMBUSTIBILE CHE COMUNQUE POSSANO GENERARE SITUAZIONI DI PERICOLO DI INCENDIO, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA**

\*\*\*\*\*

## IL SINDACO

### PREMESSO

- che ai sensi dell' art.15 della L. n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTA** la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana del 13/06/2017, assunta al protocollo del Comune di Brindisi Montagna al n. 3110 in data 14.06.2017 ad oggetto “*Richiesta ordinanza Sindacale per l'eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Potenza-Metaponto e Foggia Potenza*”;

**VISTA** la nota della Prefettura di Potenza Prot. n. 0027515 del 16.06.2017, assunta al protocollo del Comune di n. 3152 in data 16.06.2017, ad oggetto: “*Richiesta Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Potenza- Metaponto e Foggia Potenza*”;

**PRESO ATTO** che con tale nota si invitano i Sindaci del territorio ad adottare ordinanze nei confronti dei proprietari limitrofi alla sede ferroviaria, finalizzate alla pulizia degli stessi con l'eliminazione della vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile fino a 20 metri dal confine ferroviario;

**VISTO** che l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 recita:

“1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

5. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;

VISTO che l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 recita: “1. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

VISTO che l'art. n.56 del DPR n.753 dell'11/07/1980 recita: “1. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario”;

**RITENUTO** pertanto necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza, far provvedere ai proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti la linea R.F.I., lungo il tratto che interessa il territorio comunale, ciascuno per le particelle di propria competenza, ad adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti;

#### **VISTI:**

- L' art. 52 del D.P.R. n.753 del 11/07/1980;
- L' art. 54 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
- L'art. 650 del C.P.P.;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti la linea R.F.I., lungo il tratto che interessa il territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ogni qualvolta se ne verifica la situazione:

di procedere al taglio di alberature, piante e siepi, alla rimozione delle ramaglie sfalcio erba e pulizia dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria con l'eliminazione della vegetazione secca e di ogni materiale combustibile che comunque possano generare situazioni di pericolo di incendio fino alla distanza di mt. 20 dal confine ferroviario.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede ferroviaria comunque ogni qualvolta si verifichi una interferenza con l'infrastruttura, per qualsiasi causa, i proprietari, o comunque i detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota a:

- Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sito Web Comunale;



- Prefettura di Potenza;
- Gruppo Carabinieri Forestali di Potenza ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Trivigno;
- Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione di Bari;
- Alla Regione Basilicata;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza

### **RENDE NOTO**

Che i trasgressori della presente ordinanza possono incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) e del DPR 753/80 salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR Basilicata, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a questa Amministrazione Comunale.

*Brindisi Montagna, lì 29/06/2017*

  
*Il Sindaco*  
*Dott. Nicola Allegretti*